



COMUNE DI TAVOLETO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **16** Del **29-07-15**

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

=====

GRESTA NELLO	P	TOMASSOLI STEFANO	P
DI BENEDETTI DANILO	P	BORGOGNONI GIULIA	P
AMADORI ANGELO	A	BELLETTINI LUIGI	P
ROSA MIRCA	P	SIVIERI ANDREA	P
QUADRELLI MANUELA	P	GIULIANI ENZO	P
SANTONI WILLIAM	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor GRESTA NELLO nella sua qualità di Sindaco, assistito dal Segretario Dr. Cancellieri Michele.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Premesso che ai sensi dell'art. 42 del T.U.O.E.L., la competenza a deliberare in materia spetta al Consiglio Comunale;

Preso atto dello Statuto Comunale, nonchè del relativo e pertinente regolamento comunale di attuazione;

Attesa la propria competenza in merito ai sensi del T.U.O.E.L. art. 42.

Visti gli allegati pareri.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come

definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.09.2014, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014;

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota di base	1,06%
Aliquota abitazione principale e pertinenze	0,40%
Altre aliquote (Cat. D e C3)	1,00%
Aliquota immobili ad uso abitativo, concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado e immobili di cittadini AIRE;	0,96%
Aliquota immobili concessi in locazione con contratto regolare di affitto	0,86%

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni

italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 08.09.2014;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2015 e ulteriormente prorogato con Decreto Ministeriale 16 marzo 2015 al 31 maggio 2015 e con Decreto Ministeriale 13 maggio 2015, è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- *a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Tavoleto in quanto rientranti tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;*
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In

caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quiquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

RITENUTO di determinare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi come segue:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota di base	1,06%
Aliquota abitazione principale e pertinenze	0,40%
Altre aliquote (Cat. D e C3)	1,06%
Aliquota immobili ad uso abitativo, concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado e immobili di cittadini AIRE;	0,96%
Aliquota immobili concessi in locazione con contratto regolare di affitto	0,96%

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE

- 1) **Di determinare** le aliquote di legge stabilite per l'imposta municipale propria per l'anno 2015 come segue:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota di base	1,06%
Aliquota abitazione principale e pertinenze	0,40%
Altre aliquote (Cat. D e C3)	1,06%
Aliquota immobili ad uso abitativo, concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado e immobili di cittadini AIRE;	0,96%
Aliquota immobili concessi in locazione con contratto regolare di affitto	0,96%

- 2) **Di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2015;
- 3) **Di dare atto** che per quanto non disposto dal presente provvedimento, si applicano le aliquote fissate dal legislatore nazionale attraverso l'art. 13, del D.L. n. 201/2011;
- 4) **Di provvedere** alla pubblicazione della presente sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (*entro 30 giorni dalla data di esecutività*), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e della nota prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 del Ministero dell'Economica e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di atto amministrativo avanzata dall'ufficio finanziario;

Bellettini da sempre le amministrazioni di questo Comune si sono arrampicate sugli specchi per far quadrare i conti. Unica alternativa secondo lui è la fusione che permette razionalizzazioni e risparmi di spesa.

La strada maestra è solo questa per garantire un futuro a questa popolazione. Spera che con il Bilancio si possa capire lo sforzo per trovare economia e razionalizzazioni reali.

Esprime comunque il suo voto negativo non solo per questa delibera ma anche per tutte quelle inerenti il bilancio 2015;

Sivieri condivide le motivazioni espresse da Bellettini ma chiede di sapere cosa introiterà di più il Comune a seguito di tali modifiche impositive.

Sindaco sull'intervento di Bellettini fa presente che la situazione è generale e non solo di Tavoleto, anche Comuni che solitamente chiudevano in tranquillità si trovano in

grandi difficoltà. Tutti ormai sanno che i tagli dello Stato per il solo 2015 sono di ulteriori € 50.000 rispetto al 2014.

La situazione è molto grave e pesante, siamo stati costretti a prevedere le aliquote al massimo anche se le maggiori entrate sono modeste e certamente non risolutive. Sulle fusioni è convinto anche lui che sia una strada da percorrere.

Terminata la discussione il Sindaco invita alla votazione con il seguente risultato.

Consiglieri presenti e votanti n 10
favorevoli n. 7
contrari n. 1 (Bellettini)
astenuti n. 2 (Sivieri – Giuliani)

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONCERNENTE:

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015.

Pareri rilasciati ai sensi dell'art. 53 Legge 08.06.1998 n. 142 come modificato dall'art. 17 c. 68 e c. 85 della Legge 15.05.1997 n. 127.

=====

PARERE DI REGOLARITA` TECNICA

Visto con parere Favorevole

Lì, 24-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
f.to RAG. ARCANGELI CLEMENTINA

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTAB.

Visto con parere Favorevole

Lì, 24-07-2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to RAG. ARCANGELI CLEMENTINA

=====

Proposta approvata dal Consiglio Comunale

Questo documento è allegato alla corrispondente deliberazione n. 16 del 29-07-15.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario
f.to Dr. Cancellieri Michele

Il Sindaco
f.to GRESTA NELLO

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Dalla Residenza Comunale, lì 03-08-15.

Il Responsabile del Servizio

E' copia conforme all'originale da servire per uso amm.vo.
Dalla Residenza Comunale, lì 03-08-15.

**Il Segretario
Dr. Cancellieri Michele**

Prot. n.

Lì 03-08-15

Il sottoscritto, visto gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 03-08-015 al 18-08-15, ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla Residenza Comunale, lì 18-08-15

Il Responsabile del Servizio
